

Bergamo, 19/08/2013



Provvedimento n. 398/CE del registro stabilimenti riconosciuti

OGGETTO: RICONOSCIMENTO, ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 alla ditta "**AMBROGIO PAGANI SPA**" con sede legale e sede dell'impianto site nel Comune di BERGAMO (BG) - Via CASCINELLO n.9.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTO l'art. 4, comma 4, lettera b) della legge regionale del 24 marzo 2003 n.3 "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona" B.U.R.L. 1° S.O. al n. 13 del 27 marzo 2003;

VISTA la delega conferita in data 25.02.2011 – prot. U0023411/II.2.10 dal Direttore Generale dell'ASL di Bergamo al Dr. Paolo Antonioli in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario;

VISTA l'istanza, ed i relativi allegati, presentata in data 03/12/2012 dal Sig. Gambarini Eros, in qualità di legale rappresentante della Ditta "**AMBROGIO PAGANI SPA**" con sede legale e sede dell'impianto site nel Comune di BERGAMO (BG) - Via CASCINELLO n.9, volta ad ottenere il Riconoscimento ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), Regolamento (CE) n. 183/05, per l'attività di **Tattamento oleochimico di acidi grassi – Produzione di mangimi**;

VISTA la nota prot. E0025594/III.8 del 15/02/2013, con cui l'U.O. Veterinaria della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha comunicato il numero di identificazione attribuito al summenzionato impianto;

VISTO l'esito favorevole del sopralluogo, come da verbale effettuato in data 09/08/2013 presso la Ditta "**AMBROGIO PAGANI SPA**" con sede legale e sede dell'impianto site nel Comune di BERGAMO (BG) - Via CASCINELLO n.9, finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 183/05;

RITENUTO che, sulla base degli atti istruttori sopra menzionati, sussistano le condizioni per rilasciare il riconoscimento definitivo di idoneità, ai sensi del regolamento (CE) n. 183/05, all'esercizio delle citate attività al predetto impianto;

RICONOSCE

In applicazione dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), Regolamento (CE) n. 183/05, la Ditta "**AMBROGIO PAGANI SPA**" con sede legale e sede dell'impianto site nel Comune di BERGAMO (BG) - Via CASCINELLO n.9, con il seguente numero **aiT000270BG**, assegnato dall'U.O. Veterinaria della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, per l'attività di:

- **Trattamento oleochimico di acidi grassi – Produzione di mangimi;**

pertanto:

1. la Ditta "**AMBROGIO PAGANI SPA**" con sede legale e sede dell'impianto site nel Comune di BERGAMO (BG) - Via CASCINELLO n.9, viene iscritta, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 183/05, nel registro degli stabilimenti riconosciuti;
2. la Ditta deve comunicare al Distretto Veterinario competente per il territorio eventuali variazioni della Ragione Sociale, delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito;
3. il distretto Veterinario competente per il territorio deve notificare il presente provvedimento al titolare dello stabilimento.



Per il Direttore Generale
il Dirigente delegato alla firma
dott. Paolo Antonioli
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario

X Il Responsabile del Procedimento: dr. Antonio Vitali n. tel. 035/2270700
Il Funzionario Incaricato: Marco Scurti n. tel. 035/2270685

levelone